Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente



Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente Servizio Ambiente ed Energia

Linee guida operative per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

In vigore dal 21/12/2022

Sommario

Introduzione	3
Normativa di riferimento.	4
Definizioni	5
Cos'è l'Autorizzazione Unica Ambientale?	6
Ambito di applicazione del Regolamento	7
Il procedimento	8
Istruttoria e verifica formale da parte dei SUAP	9
Trasmissione dell'istanza alla Città Metropolitana e ai Soggetti competenti	11
Casistica dei procedimenti di rilascio dell'AUA	13
Validità dell'AUA	14
Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento	14
Volturazione	15
I controlli sul rispetto dell'AUA	15
Allegato 1: Check list di verifica formale	17
Allegato 2: Documentazione obbligatoria	10

Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

Introduzione

L'articolo 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5¹ "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (PMI) e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale (AUA) e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

- a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
- b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
- c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

Viene, quindi, emanato il D.P.R. 13/03/2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35". Nel seguito indicato anche come "Regolamento".

A quasi dieci anni dall'emanazione del D.P.R. continuano ad esserci molte delle criticità operative riscontrate subito dopo l'entrata in vigore del regolamento e parzialmente chiarite dalla Circolare² a firma del *Ministro dell'Ambiente e della Tutela dell'Ambiente e del Mare* pro tempore. A queste criticità se ne sono aggiunte altre che si sono man mano palesate nel corso degli anni.

Con il Regolamento sopra richiamato, entrato in vigore il 13 giugno 2013, viene istituita l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che incorpora, in un unico provvedimento, diverse autorizzazioni/comunicazioni ambientali previste dalle normative di settore e che erano, prima, rilasciate come singoli atti dalla Provincia/Città Metropolitana o dal Comune. Per la prima volta la normativa prevede che Enti diversi collaborino simultaneamente al rilascio di un atto autorizzativo in cui possono essere ricompresi sette diversi titoli abilitativi.

A livello territoriale, in vari incontri tra la Provincia, oggi Città Metropolitana, con gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), così come con i Gestori che devono presentare le istanza dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le sedi operative delle proprie aziende è emersa la necessità di definire delle Linee Guida quale strumento operativo, valido sull'intero territorio metropolitano, nel quale siano specificate nel dettaglio il "Chi è che fa" e il "Chi fa cosa" che tutti gli attori coinvolti nel procedimento devono avere chiaro al fine di porre in essere gli strumenti per l'ottimale conclusione del procedimento, partendo dalla presentazione dell'istanza fino al rilascio, o al diniego, dell'AUA.

-

¹ Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35

² Circolare prot.49801 GAB del 07/11/2013 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59"

Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

Il presente documento nasce dalla collaborazione tra i soggetti coinvolti nel procedimento e potrà essere sempre modificato e/o aggiornato in relazione alle eventuali modifiche normative e alle varie problematiche che nel corso del tempo si possono manifestare.

Normativa di riferimento.

È opportuno chiarire la normativa di riferimento che viene chiamata in causa.

Relativamente al procedimento amministrativo

- Legge 07/08/1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008
- Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n.59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Relativamente alla normativa ambientale sostituita dal Regolamento AUA

- Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- Legge 26/10/1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
- Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Normativa regionale

- Legge Regionale 03/10/1997, n. 10³ Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato
- Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34 Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali
- Legge Regionale 22 giugno 2015, n. 14 Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56
- Legge Regionale 29 giugno 2016, n. 14 Primi interventi per favorire la costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria

³ Legge regionale abrogata dall'art. 24, comma 1, lettera a) della L.R. 18/05/2017, n. 18 ad eccezione degli articoli dal 6 al 29 e dal 57 al 60

Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

<u>Definizioni</u>

È opportuno chiarire anche alcune definizioni che il *Regolamento* specifica nel chiarire alcuni ruoli e termini⁴.

- Autorizzazione Unica Ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 13/03/2013, n.59
- Autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241
- Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale
- **Gestore:** la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
- **Modifica:** ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente
- Modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente

Relativamente alla definizione dei termini di seguito riportati si ritiene opportuno, salvo diversa indicazione da parte di altra normativa, adottare la definizione formulata all'art. 1, comma 1, lettere j) e k) del DPR 7 settembre 2010, n. 160.

- *Impianti produttivi:* i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;
- **Portale:** il sito web... ...di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività

Nel presente documento si richiamano diverse fattispecie di casi in cui non è possibile dare avvio al procedimento amministrativo a causa di erronea presentazione dell'istanza. Nello specifico si definiscono i seguenti termini:

_

⁴ D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 2

Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

- *Improcedibile*. Tale condizione si verifica quando vi è una ragione ostativa all'avvio del procedimento causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria richiesta dalla legge. Nella fattispecie, è improcedibile l'istanza di AUA nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006 e l'Ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla VIA il progetto.
- *Irricevibile*. Tale condizione si verifica quanto l'istanza è incompleta dal punto di vista formale. Rientrano in tale fattispecie i casi in cui si riscontra la mancanza dell'istanza e/o degli allegati obbligatori o, se presenti, sono stati trasmessi in un formato non leggibile.
- *Inammissibile*. Tale condizione si verifica in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante. Nella fattispecie, è inammissibile la domanda di AUA presentata da un soggetto che non possiede alcun titolo a richiedere l'AUA o questa viene richiesta per un impianto assoggettato ad AIA. Sono, altresì inammissibili le istanze AUA presentate da soggetti che non rientrano nella fattispecie delle piccole e medie imprese per come previsto dal Regolamento.

Cos'è l'Autorizzazione Unica Ambientale?

È un provvedimento amministrativo, rilasciato esclusivamente dal SUAP del Comune in cui è localizzata la sede operativa dell'azienda richiedente, che sostituisce e comprende fino a sette atti, chiamati titoli abilitativi, di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale prima rilasciati, separatamente, da Enti diversi.

L'art. 3 del D.P.R. 13/03/2013, n.59, al comma 1, specifica quali sono i titoli abilitativi ambientali sostituiti dall'AUA.

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In precedenza l'istanza di autorizzazione allo scarico era inoltrata al **Comune** (o all'Ente d'ambito) se lo scarico avveniva in fognatura o alla **Provincia** se invece lo scarico recapitava in corpo idrico superficiale o su suolo. Il Comune o la Provincia, ai sensi della normativa regionale (L.R. 10/1997) e di eventuali Regolamenti espletavano l'istruttoria rilasciando, entro 90 giorni, l'autorizzazione allo scarico la cui durata temporale era di quattro anni;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste. Comunicazione in precedenza inoltrata al **Comune**;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procedura ordinaria. In precedenza l'istanza di autorizzazione alle emissioni era inoltrata alla **Provincia** che espletava l'istruttoria rilasciando, entro 120 giorni, l'autorizzazione che aveva una durata temporale di dieci anni;
- d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In precedenza l'istanza era inoltrata alla **Provincia** che espletava l'istruttoria rilasciando, entro 45 giorni, l'autorizzazione che aveva una durata temporale di dieci anni;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Nulla osta acustico). In precedenza inoltrata al **Comune**;

Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. In precedenza era inoltrata alla **Provincia** che, entro 120 giorni, rilascia il titolo abilitativo della durata temporale di cinque anni;
- g) comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata delle operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, ai sensi agli articoli 215 (Autosmaltimento) e 216 (Operazioni di recupero) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In precedenza la comunicazione era inoltrata alla **Provincia** che espletava l'istruttoria rilasciando, entro 90 giorni, l'iscrizione all'elenco provinciale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti non pericolosi, che aveva una durata temporale di cinque anni.

Con il D.P.R. 13/03/2013, n.59 i singoli provvedimenti, prima rilasciati dal Comune o dalla Provincia, hanno perso la loro "autonomia" e sono confluiti nell'Autorizzazione Unica Ambientale, che sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale necessari ad una azienda per poter operare nel rispetto delle normative ambientali.

Bisogna chiarire che il *Regolamento* modifica solo agli aspetti procedurali ed amministrativi lasciando invariati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi inclusi nell'AUA, per i quali occorre far riferimento normative di settore⁵, ne consegue che l'istruttoria "tecnica" del singolo titolo abilitativo sostituito dall'AUA continua a essere svolta dagli stessi Uffici che la normativa di settore individua.

Le Regioni hanno la facoltà di aggiungere all'interno del procedimento AUA ulteriori titoli abilitativi, in materia ambientale, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 3 del *Regolamento*.

Altro aspetto importante del *Regolamento* è la validità temporale dell'AUA che ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio⁶, intendendo dal momento del rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP territorialmente competente.

Ambito di applicazione del Regolamento

Come specificato dall'art. 1 del D.P.R. 13/03/2013, n.59 il *Regolamento* AUA si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (impianti di piccole e medie imprese PMI) nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Successivamente all'emanazione del *Regolamento* la Circolare esplicativa del Ministro dell'Ambiente, prot.49801/GAB del 07/11/2013, ha chiarito che l'AUA si applica anche agli impianti delle grandi imprese, non soggette a AIA, che hanno la necessità di dotarsi dei titoli abilitativi ricompresi dal Regolamento.

Di conseguenza, non sono soggetti ad AUA tutti gli impianti non gestiti da una PMI e gli impianti, anche gestiti da una PMI, che sono sottoposti a regime di Autorizzazione Integrata Ambientale.

In considerazione del combinato disposto del DPR 59/2013 e del DPR 160/2010 che disciplina le competenze dei SUAP, si ritiene siano esclusi dall'ambito di competenza di applicazione dell'AUA tutti i soggetti, pubblici o privati, operanti in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico, nonché i soggetti non rientranti nella natura giuridica di impresa.

Ne consegue che vengono escluse dal regime AUA, a titolo di esempio non esaustivo, i condomini, i privati cittadini, i consorzi, gli enti pubblici, gli ospedali pubblici, tutte le grandi imprese che erogano

.

⁵ D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 3, comma 5

⁶ D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 3, comma 6

Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

servizi pubblici in concessione, ecc. anche se sono soggetti ad uno o più dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento.

Sono esclusi, altresì, dal Regolamento AUA tutti gli impianti la cui autorizzazione è regolamentata da un procedimento che si caratterizza per *specialità e unicità* (c.d. Autorizzazione Unica) quali quelli previsti dalle seguenti norme:

- art. 208 del D. Lgs 152/2006 (Nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti);
- art. 242 del D. lgs 152/2006 (Interventi di bonifica di siti inquinati);
- art. 12 del D. Lgs 387/2003 (Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili FER);
- art. 6 del D. Lgs. 28/2011(Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili secondo Procedura Abilitativa Semplificata PAS);
- art. 11 comma 7 ed 8 del D.Lgs 115/08 (Impianti di cogenerazione);
- art. 8 del D. Lgs 20/2007 (Costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione).

In merito alla questione se l'AUA sia facoltativa o obbligatoria la Circolare, prot. 49801 del 07/11/2013, chiarisce che la richiesta dell'AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti all'art.3, comma 1, del Regolamento salvo che ricorra una delle deroghe previste all'art. 3, comma 3, del Regolamento stesso.

Il procedimento

Il Regolamento prevede che l'istanza AUA sia presentata, in modalità telematica, dal "Gestore" dell'impianto e/o dell'attività, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore, al SUAP del Comune in cui ha sede lo stabilimento⁷.

È ormai assodato che le istanze AUA possono essere presentate *esclusivamente in modalità telematica*. Nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono disponibili due diversi portali, *Impresa in un giorno*⁸ e *Calabria SUAP*⁹, che consentono al Gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento di interoperare telematicamente nelle diverse fasi dell'iter procedurale.

L'istanza va compilata utilizzando esclusivamente la modulistica semplificata e unificata adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica con Decreto del 8 maggio 2015 e, successivamente, adottato su tutto il territorio della Calabria con Deliberazione della Giunta Regionale n.296 del 11 agosto 2015.

La modulistica adottata dalla Regione Calabria è la seguente:

- Istanza Generale Autorizzazione Unica Ambientale;
- Scheda A Smaltimento Acque;
- *Scheda B Utilizzazione agronomica effluenti;*
- Scheda C Emissioni in atmosfera per stabilimenti
- Scheda D Emissioni in atmosfera per impianti in deroga
- Scheda E Impatto acustico
- Scheda F Utilizzo fanghi da depurazione
- Scheda G1 Recupero rifiuti non pericolosi
- Scheda G2 Recupero rifiuti pericolosi

-

⁷ D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 4, comma 1

⁸ <u>www.impresainungiorno.gov.it</u>

⁹ www.calabriasuap

Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

L'utilizzo di moduli diversi da quelli adottati dalla Regione Calabria comporta, da parte del SUAP che riceve l'istanza, la dichiarazione di *irricevibilità* dell'istanza stessa.

All'*Istanza Generale di Autorizzazione Unica Ambientale* devono essere allegate, in relazione ai titoli abilitativi richiesti, la o le schede sopra riportate debitamente compilate, i documenti, le dichiarazioni e le altre attestazioni previste dalla normativa di settore.

L'istanza, le schede, le dichiarazioni, le relazioni, i disegni tecnici, ecc. dovranno essere in formato PDF/A, firmati digitalmente (file con estensione .pdf.p7m o altro formato di file firmato digitalmente legalmente riconosciuto).

Il nome di ogni file dovrà essere univoco e corrispondere al contenuto (p.e. *Istanza.pdf.p7m, Modello_A.pdf.p7m, Relazione_scarichi.pdf.p7m*, ecc.).

All'istanza devono essere allegati le attestazioni di pagamento degli oneri istruttori dei singoli endoprocedimenti.

Il calcolo degli oneri istruttori relativi agli endo-procedimenti di competenza della Città Metropolitana dovrà essere calcolato, per singolo endo-procedimento, in base alle tabelle disponibili sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria o previa richiesta, via mail, agli Uffici di riferimento.

Il pagamento degli oneri istruttori di competenza della Città Metropolitana potrà essere effettuato, esclusivamente, tramite il servizio PagoPA¹⁰.

In caso di mancato funzionamento dei dispositivi informatici messi a disposizione degli utenti dai SUAP si rimanda alla procedura prevista all'articolo 8 del Decreto Interministeriale 10 novembre 2021.

Istruttoria e verifica formale da parte dei SUAP

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento, le verifiche devono concludersi, obbligatoriamente, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Il SUAP, preferibilmente entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, in accordo con l'autorità competente, procede alla verifica formale¹¹ della domanda affinché la stessa possa essere dichiarata procedibile.

È facoltà dei SUAP, in caso si riscontrino delle anomalie nell'istanza, richiedere al Gestore la "conformazione" della pratica, entro un termine massimo *di ulteriori cinque giorni dal ricevimento della pratica*. La richiesta di "conformazione" della pratica non sospende i termini del procedimento in quanto questi non è ancora stato avviato ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990.

La verifica formale di competenza dei SUAP riguarda i seguenti aspetti:

- Verifica che l'istanza sia relativa ad una Autorizzazione Unica Ambientale, pena l'inammissibilità dell'istanza;
- Verifica l'utilizzo della modulistica ufficiale, *pena l'irricevibilità dell'istanza*;

¹⁰ https://servizi.cittametropolitana.rc.it/portal/servizi/pagamenti/pre_auth

¹¹ D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 4, comma 1. "La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore."

Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

- Verifica del pagamento degli oneri istruttori di ogni singolo titolo abilitativo richiesto, se dovuti, *pena l'irricevibilità dell'istanza*;
- Verifica dell'eventuale presenza della procura alla firma e/o alla trasmissione;
- Verifica della presenza di certificazione antimafia o delle certificazioni sostitutive della stessa;
- Verifica, *pena l'irricevibilità dell'istanza*, della presenza dell'*Istanza Generale Autorizzazione Unica Ambientale*;
- Verifica, in particolare, della corretta compilazione dell'*Istanza Generale Autorizzazione Unica Ambientale* e, in particolare, dovrà essere verificato che:
 - L'istanza sia firmata digitalmente con firma digitale in corso di validità, *pena l'irricevibilità dell'istanza*;
 - Sia stata assolta l'imposta di bollo;
 - Siano compilati i dati relativi al Gestore (Sezione 1), pena l'irricevibilità dell'istanza;
 - Siano compilati i dati relativi all'azienda (Sezione 3), pena l'irricevibilità dell'istanza;
 - Siano compilati i dati relativi all'impianto (Sezione 4) pena l'irricevibilità dell'istanza;
 - Nella Sezione 5 sia correttamente spuntata, *pena l'irricevibilità dell'istanza*, in relazione alla tipologia di richiesta, una delle seguenti voci:
 - Rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale;
 - Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, specificando il numero e la data del Provvedimento Unico di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP competente di cui si chiede la modifica sostanziale e non l'atto di adozione AUA o il singolo titolo abilitativo rilasciato dall'Autorità o da un Soggetto competente;
 - Rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, specificando il numero e la data del Provvedimento Unico di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP competente e non un singolo titolo abilitativo in scadenza rilasciato da uno dei Soggetti competenti.
 - Nella Sezione 5 verificare che siano correttamente indicati, spuntando le corrispondenti voci, i titoli abilitativi richiesti. Il SUAP in relazione ai titoli indicati dovrà riportare sul portale la corrispondente richiesta di titolo abilitativo e individuare il Soggetto competente.
 - In relazione ai titoli abilitativi richiesti

szione II della Parte terza del decreto legislativo te);
per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di fue provenienti dalla aziende ivi previste;
olo 269 del Codice dell'ambiente;
ticolo 272 del Codice dell'ambiente;
ni 4 o comma 6, della legge 26 oftobre 1995, n
agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto
gli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente ;
npresi nell'AUA in base alla normativa regionale
aç

Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

II ALLEGA LA	SCHEDA A contenente i dati e la informazioni recessari per gli scarichi di acque reflue
	nvarianza delle condizioni di esercazo alla base del rilascio del precedente titori autorizzativo come describi nella Autorizzazioni e titoli ambientali es art. 3 DPR 1920/13" relativamente agli scandri di acque reflue
	SCHEDA 8 continents i dat » le información reconsari per l'utilizzazione agromanica degli efficenti di delle acque di vegetazione dai fizanzi situati e delle acque refice
sections 6.1 "	nverlenza delle condizioni di esercizio alla base del rilacco del procedente fitto autorizzativo come describti nella. Tibili abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione agnonomica degli effuenti di allevamente, delle etazione dei frantsi diseni e delle acque reflue:
C ALLEGA LA	SCHESA C contenente i dall e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
	nverlande delle sondigioni di exemigio alla base del rilaccio del procedente Holo autorizzativo come describto nella Tibili abilitativi in materia andicentale' natalivamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
□ ALLEGA LA deroga	SCHEDA D continuente i dati e la informazioni necessari per la emissioni in atmosfera di impianti e attività in
	marianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente fibro autorizzativo come descritto nella Titoli abbitativi in materita ambientalei "estativamente alle emissioni in atmosfero di impianti e attività in deniga
C ALLEGA LA	SO/EDA E contenente i dat a la informazioni inerenti l'empattia accessica
	nvarianza delle condizioni di esercizio alla baso del rilascio del provolonte titoic autorizzativo come descritto nella. Tiesi abilitativi in materia ambientale" relativamente all'impatto accatico.
C ALLEGA LA depurazione	SCHEDA F contenents i dati e le informazioni necessari per l'utilizze dei fanghi denonti dal processo di in agricultura
	nvarianza delle usndigioni di eserczio alla baso del rilesco del procedente titolo auterizzativo cume descritto nella Titoli abilitativi in materia ambientativi relativamente all'utilizzazione dei fanghi deniverti del processo di depunazione
C ALLEGA LA	SOIEDA G1 contenente i dall e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di ericoloni
	nverlands delle condition di esercizio alle base del rilaccio del procedente filoro autorizzativo come describto nella Tadi additativi in muteria andivensaln' nalativamente alle operazioni di recupero di rifuti apeciali non pericolosi
☐ ALLEGA LA rifluti perico	SCHEDA GZ szetenente i dat e le reformazioni necessar per lo svolgmento delle operadioni di recupero di Insi
	nvarianza delle condizioni di esercizio alla base dei rilasco dei procedente tituo autorizzativo come descritto nella. Tituli atditativi in materia ambientalio initativamente alle operazioni di recupero di rifuti speciali periodissi

nella Sezione 5 dovranno essere indicati, spuntando le relative voci, le diverse schede allegate (Allegato A, Allegato B, ecc.).

Solo se l'azienda è già in possesso di uno dei titoli abilitativi previsti dal Regolamento dovrà essere dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio.


Il possesso del titolo dovrà essere confermato nella Sezione 6.1 inserendo i dati relativi alla tipologia di scheda interessata, l'Ente che ha rilasciato il titolo, il protocollo, la data del rilascio e, infine, la scadenza.

Copia, in formato elettronico, dei titoli abilitativi in possesso della sede operativa dovranno essere allegati all'istanza.

• Il SUAP, pena l'improcedibilità

dell'istanza, dovrà verificare la sussistenza delle dichiarazioni della Sezione 6.3.

- Il SUAP, *pena la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza*, che il Gestore, alla sezione 6.3, abbia dichiarato che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del c.d. "*Codice dell'ambiente*" o che la Regione Calabria, autorità competente in materia di VIA, abbia valutato il progetto non assoggettabile a VIA. Dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione di non assoggettabilità e il documento dovrà essere allegato in copia all'istanza.
- Verifica, *pena l'irricevibilità dell'istanza*, della presenza, in allegato, delle diverse schede relative ai titoli abilitativi richiesti e dichiarati nell'istanza generale, Sezione 5 e della documentazione obbligatoria specificata nell'allegato 2;
- Verifica, pena l'irricevibilità dell'istanza, della conformità della documentazione ai formati elettronici previsti dalla normativa.



Per supportare i SUAP nella verifica formale si suggerisce l'utilizzo della check list di cui all'Allegato 1.

Trasmissione dell'istanza alla Città Metropolitana e ai Soggetti competenti

Nel caso in cui le verifiche formali abbiano dato esito positivo, il SUAP trasmette, *immediatamente*, l'istanza, utilizzando il portale di riferimento, alla Città Metropolitana e ai diversi Soggetti competenti in materia ambientale.

Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

L'istanza deve essere accompagnata da una lettera di trasmissione, firmata dal Responsabile del SUAP o dal Responsabile del Procedimento e protocollata, in cui si attesti l'avvenuto controllo formale dell'istanza e sia anche riportato l'elenco dei Soggetti competenti ai quali viene trasmessa la pratica. I SUAP possono avvalersi in tal senso delle funzionalità informatiche fornite dai portali telematici in uso.

In caso di esito negativo della verifica formale, il SUAP comunica al richiedente l'irricevibilità dell'istanza e, ai sensi dell'art.2, comma 1 della Legge 241/1990, conclude il procedimento con un provvedimento espresso, redatto in *forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo*.

Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 del Regolamento e sopra specificati devono concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata¹². Pertanto, si puntualizza ulteriormente che le istanze pervenute siano immediatamente istruite dal SUAP e trasmesse, nel più breve tempo possibile, alla Città Metropolitana e ai Soggetti competenti che, a loro volta, devono procedere alla verifica delle pratiche e richiedere eventuale documentazione integrativa.

In relazione al titolo abilitativo richiesto sono di seguito riportati i Soggetti competenti dei singoli endo procedimenti.

- Autorizzazione allo scarico in rete fognaria *Comune*
- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale Città Metropolitana
- Autorizzazione allo scarico su suolo *Città Metropolitana*
- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari *Comune*
- Autorizzazione emissioni in atmosfera ex 269 D. Lgs 152/2006 *Città Metropolitana*
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ex 272 D. Lgs 152/2006 Città Metropolitana
- Comunicazione o nulla osta acustico *Comune*
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura ex 9 del D. Lgs 99/1992 *Città Metropolitana*;
- Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata delle operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, artt. 215 e 216 D. Lgs 152/2006 *Città Metropolitana*.

Nel caso in cui la Città Metropolitano o i Soggetti competenti dovessero rilevare una incompletezza formale dell'istanza non ravvisata dal SUAP, informeranno il SUAP che provvederà a comunicare l'irricevibilità dell'istanza al richiedente.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza la Città Metropolitana e i Soggetti competenti in materia ambientale verificano l'istanza e la documentazione allegata e, eventualmente, richiedono all'azienda istante, per mezzo del SUAP, documentazione integrativa.

Si rappresenta che per documentazione integrativa non si intende la documentazione mancante o carente che deve essere allegata obbligatoriamente all'istanza, p.e. istanza, schede, oneri istruttori, relazioni tecniche, ecc., ma documentazione che, su richiesta del Soggetto competente, si rende necessaria al fine di specificare e rendere maggiormente comprensibile la documentazione già allegata.

¹² D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 4, comma 3

Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

La richiesta di documentazione integrativa è una eccezione riservata a procedimenti tecnici amministrativi particolarmente complessi.

La carenza degli allegati obbligatori *comporta la dichiarazione di non procedibilità* dell'endo-procedimento.

Con la richiesta di documentazione integrativa da parte del SUAP al richiedente, si sospendono i termini del procedimento per un periodo di tempo determinato dal Soggetto competente richiedente la documentazione fatta salva la facoltà del Gestore, in caso di documentazione particolarmente complessa, di chiedere una proroga.

I termini del procedimento ricominciano a decorrere dal momento in cui le integrazioni sono presentate al SUAP e questi provvede alla immediata trasmissione delle stesse ai soggetti interessati (Città Metropolitana e soggetti competenti in materia ambientale).

Nei casi in cui è prevista l'indizione della Conferenza dei Servizi, la richiesta di documentazione integrativa può essere effettuata nell'ambito della Conferenza stessa.

Decorsi infruttuosamente i termini prescritti per la presentazione della documentazione integrativa, il SUAP, chiude il procedimento e archivia l'istanza, dandone comunicazione alla Città Metropolitana, ai Soggetti competenti e al richiedente.

Casistica dei procedimenti di rilascio dell'AUA

In riferimento all'iter procedurale, in questa fase, possono definirsi le seguenti casistiche.

- a) Se l'AUA è l'unico atto di assenso richiesto e i titoli abilitativi richiesti abbiano una conclusione del procedimento fissata in un termine inferiore o uguale a 90 giorni, la Città Metropolitana, acquisiti i pareri dai Soggetti Competenti, adotta il provvedimento entro 90 giorni dal ricevimento della domanda e lo trasmette al SUAP, il quale provvede a rilasciare, con proprio provvedimento, l'autorizzazione al Gestore. Se per particolari motivi sia necessaria l'indizione di un'eventuale conferenza dei servizi, questa è indetta dalla Città Metropolitana in accordo con il SUAP;
- b) Se l'AUA è l'unico atto di assenso richiesto e sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, la Città Metropolitana convoca la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990. Con il provvedimento di conclusione della conferenza dei servizi adotta il provvedimento di AUA, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o 150 nel caso di richiesta di integrazioni, e lo trasmette al SUAP, il quale provvede a rilasciare, con proprio provvedimento, l'autorizzazione al Gestore;
- c) Se oltre all'AUA il Gestore richiede ulteriori autorizzazioni o atti di assenso diversi dai titoli abilitativi sostituiti dall'AUA, il SUAP attiva il procedimento unico di cui all'art.7 del DPR n.160/2010 e indice e convoca, se necessario, la conferenza dei servizi invitando la Città Metropolitana, i Soggetti competenti in materia ambientale e gli ulteriori soggetti interessati dal procedimento unico. All'esito della Conferenza dei Servizi, eventualmente costituita da un incontro preliminare finalizzato alla richiesta integrazioni ed una conclusiva finalizzata all'adozione del provvedimento unico, la Città Metropolitana, raccolti i pareri dei Soggetti competenti relativamente ai titoli abilitativi richiesti, adotta l'AUA. Il provvedimento di adozione AUA confluirà nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6 bis, legge. 241/1990. Il SUAP provvede a rilasciare, entro 120 o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni, il provvedimento unico di all'art.7 del d.P.R.160/2010, nel caso in cui almeno uno dei termini di conclusione dei procedimenti sostituiti

Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

sia superiore a 90 giorni, oppure entro 90 giorni, nel caso in cui i termini dei procedimenti sostituiti siano inferiori o uguali a 90 giorni (articolo 4, commi 4 e 5, del Regolamento).

La conferenza dei servizi, disciplinata ai sensi dell'art. 14-ter e seguenti della Legge n. 241/1990, considererà acquisito l'assenso senza prescrizioni dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale [...], il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, sia stato assente e/o non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

Validità dell'AUA

Ai sensi del Regolamento, l'AUA ha la durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento

Ai sensi del D.P.R. 59/2013 i soggetti richiedenti (Gestori) in occasione del rilascio, formazione, rinnovo, aggiornamento o modifica sostanziale di almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti dal regolamento, dovranno avanzare nuova richiesta, producendo la documentazione completa per i soli titoli in scadenza o di cui si richiede l'aggiornamento o la modifica sostanziale dell'AUA. Per i titoli abilitativi non scaduti e in corso di validità il richiedente dovrà specificare nell'istanza di possedere tali titoli (Sezioni 5 e 6 del modello generale di istanza) e dichiarare l'invarianza delle condizioni d'esercizio.

È facoltà della Città Metropolitana e dei Soggetti competenti valutare l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni dei titoli già in possesso del Gestore, al fine di prevederne, previa apposita istruttoria, un aggiornamento, eventualmente anche documentale, sia sulla base della durata residuale degli stessi, sia sulla base del contesto territoriale in cui è collocato l'impianto.

Per i titoli ancora vigenti, i Soggetti competenti esprimono il parere di propria competenza e/o il nulla osta al proseguo dell'esercizio alle medesime condizioni.

In tal modo l'azienda potrà ottenere l'AUA avente una durata temporale di 15 anni, essendo stata uniformata la loro diversa scadenza temporale.

I Soggetti competenti, nell'esprimere il parere o il nulla osta, possono richiedere che la durata dell'AUA sia relazionato al titolo, già in possesso dell'azienda. In tal caso la validità dell'AUA sarà calcolata dalla data di rilascio del titolo in questione.

Si ribadisce il concetto che l'AUA raggruppa in un unico provvedimento fino a 7 diversi abilitativi diversi. Non possono essere rilasciate più AUA alla stessa sede operativa di un'azienda. In caso di richiesta di un ulteriore titolo abilitativo, successiva all'ottenimento dell'AUA da parte dell'azienda si dovrà procedere come previsto nei casi di aggiornamento o di modifica sostanziale dell'AUA.

La domanda di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza e. in tal caso, nelle more del rilascio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente. Diversamente, l'AUA sarà vigente fino alla scadenza. Il Gestore dovrà richiedere il rilascio di una nuova AUA.

In caso di modifica sostanziale¹³ ovvero di modifica di uno o più titoli abilitativi a seguito di modifiche, anche parziali, all'impianto produttivo le quali, almeno potenzialmente, possano produrre effetti

_

 $^{^{13}\ ^{13}\} D.P.R.\ 13/03/2013,\ n.\ 59\ Art.\ 6,\ commi\ 2$

Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

negativi e significativi sull'ambiente, il Gestore è tenuto a presentare una nuova istanza di AUA. In tal caso, dovrà presentare nuova documentazione per i soli titolo abilitativi modificati. Il procedimento segue il normale iter autorizzativo previsto dalla normativa.

In caso di modifica non sostanziale il Gestore deve darne comunicazione, per mezzo del SUAP territorialmente competente¹⁴, alla Città Metropolitana e nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

La Città Metropolitana provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione già in possesso.

Nel caso in cui la Città Metropolitana ritiene che la modifica comunicata è da considerarsi una modifica sostanziale¹⁵, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al Gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

Volturazione

Il Regolamento non disciplina la volturazione delle AUA, per tale motivo si ritiene di proporre il seguente procedimento.

L'istanza di voltura dell'AUA deve essere presentata al SUAP competente per territorio, utilizzando il portale in uso. La documentazione sarà disponibile presso il sito istituzionale della Città Metropolitana.

Il SUAP acquisisce l'istanza di voltura e procede alla verifica formale che consiste nel riscontro della completezza degli allegati debitamente firmati digitalmente e del pagamento degli oneri istruttori, ove previsti.

Il SUAP, entro 15 giorni, trasferisce digitalmente l'istanza alla Città Metropolitana la quale provvederà all'approvazione del provvedimento di voltura dell'atto di adozione AUA e all'invio al SUAP; il SUAP provvederà, a sua volta, alla voltura del Provvedimento AUA a favore del Gestore subentrante. Il Provvedimento dovrà essere trasmesso sia al Gestore che ai Soggetti competenti che sono intervenuti nel rilascio dell'AUA.

La voltura dell'AUA non incide sulla durata temporale della stessa che continuerà ad avere la medesima scadenza dell'AUA originaria.

Si rende necessario inserire all'interno della cartella informatica relativa al procedimento la documentazione, relazioni, planimetrie, ecc., che ha consentito il rilascio all'azienda cedente il rilascio dell'AUA.

<u>I controlli sul rispetto dell'AUA</u>

Ferma restando la competenza di tutte le Forze dell'Ordine in merito alla repressione dei reati ambientali, i controlli sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'AUA sono in capo agli Enti intervenuti nel procedimento di rilascio dei singoli titoli abilitativi e, relativamente alle specifiche competenze, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP e al Dipartimento Provinciale dell'ARPACal.

Il Regolamento AUA non prevede sanzioni. Si applicano le norme sanzionatorie previste dalle normative dei singoli titoli abilitativi di cui si compone l'AUA.

-

¹⁴ D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 6, commi 1

¹⁵ D.P.R. 13/03/2013, n. 59 Art. 6, comma 3

Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente

<u>Allegato 1: Check list di verifica formale</u>

SUAP di	Operatore	e SUAP	 	
Azienda				
Indirizzo Sede Operativa				
P. IVA				
PEC				
Attività principale			 	
	Verifica formale			
L'azienda richiede l'Autorizzazione Unica Am	bientale?		□ Si	□ No
L'azienda richiede altri titoli oltre l'Autorizzaz	ione Unica Ambienta	ale?	□ Si	□ No
Conformità della modulistica AUA al modello	unico regionale?		□ Si	□ No
Istanza e documentazione sono in formato PDF	7/A?		□ Si	□ No
Istanza e documentazione sono firmati digitaln	nente (firma in corso	di validità)?	□ Si	□ No
I file dell'istanza e degli allegati sono contrasse sponde al contenuto? (p.e. <i>Istanza.pdf.p7m, Mo</i> ecc.)			□ Si	□ No
È stata allegata la procura alla firma e/o alla tra	smissione?		□ Si	□ No
Presenza Istanza generale Autorizzazione Unio	ca Ambientale?		□ Si	□ No
L'Istanza generale specifica che l'imposta di b	pollo è stata assolta?		☐ Si	□ No
Nell'Istanza generale sono riportati i dati del C	Gestore? (Sezione 1)		□ Si	□ No
Nell'Istanza generale sono riportati i dati dell'	azienda? (Sezione 3))	☐ Si	□ No
Nell'Istanza generale sono riportati i dati dell'	impianto? (Sezione 4	4)	□ Si	□ No
Titoli abilitativi richiesti (Istanza generale di a	utorizzazione – Sezio	one 5)		
☐ Rilascio di Autorizzazione Unica Ambienta	ale;			
☐ Modifica sostanziale dell'Autorizzazione U Dagli atti d'Ufficio conferma il rilasci				
Rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambie Dagli atti d'Ufficio conferma il rilasci				

Riepilogo titoli abilitativi richiesti o co	ompresi nell'AUA in rinnovo		
☐ Autorizzazione agli scarichi di cu legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	i al capo II del titolo IV de	lla sezione II della Parte terza del decreto	
□ Rinnovo □ Nuova	☐ Modifica sostanziale	☐ Proseguimento senza modifiche	
Presenza Scheda A – Smaltimento Acq	que	□ Si □ No	
☐ Scarico terminale in fognatura	Soggetto c	competente Comune (Autorità d'ambito)	
☐ Scarico terminale in corpo idrico su	uperficiale/suolo Soggetto c	competente Città metropolitana	
☐ Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utiliz- zazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste.			
□ Rinnovo □ Nuova	☐ Modifica sostanziale	☐ Proseguimento senza modifiche	
Presenza Scheda B – Utilizzazione ago	**	□ Si □ No	
	Soggetto c	competente Comune	
☐ Autorizzazione alle emissioni in atr 3 aprile 2006, n. 152, procedura ordina	1 0	i cui all'articolo 269 del decreto legislativo	
□ Rinnovo □ Nuova	☐ Modifica sostanziale	☐ Proseguimento senza modifiche	
Presenza Scheda C – Emissioni in d	<i>v</i> 1	☐ Si ☐ No competente <i>Città Metropolitana</i>	
☐ Autorizzazione alle emissioni in at 3 aprile 2006, n. 152.	mosfera in via generale ai se	nsi dell'articolo 272 del decreto legislativo	
□ Rinnovo □ Nuova	☐ Modifica sostanziale	☐ Proseguimento senza modifiche	
☐ Rinnovo ☐ Nuova Presenza Scheda D – Emissioni in atm	nosfera per impianti in derog		
Presenza Scheda D – Emissioni in atm	nosfera per impianti in derog Soggetto c	a □ Si □ No	
Presenza Scheda D − Emissioni in atm	nosfera per impianti in derog Soggetto c	a □ Si □ No competente <i>Città Metropolitana</i>	
Presenza Scheda D − Emissioni in atm □ Comunicazione o nulla osta di cui (Nulla osta acustico)	nosfera per impianti in derog Soggetto c all'articolo 8, commi 4 o cor Modifica sostanziale	a □ Si □ No competente <i>Città Metropolitana</i> mma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	
Presenza Scheda D − Emissioni in atm □ Comunicazione o nulla osta di cui (Nulla osta acustico) □ Rinnovo □ Nuova	nosfera per impianti in derog Soggetto c all'articolo 8, commi 4 o cor Modifica sostanziale	a □ Si □ No competente <i>Città Metropolitana</i> mma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 □ Proseguimento senza modifiche	
Presenza Scheda D − Emissioni in atm □ Comunicazione o nulla osta di cui (Nulla osta acustico) □ Rinnovo □ Nuova Presenza Scheda E − Impatto acustico	nosfera per impianti in derog Soggetto c all'articolo 8, commi 4 o cor Modifica sostanziale Soggetto c thi derivanti dal processo di d	a □ Si □ No competente <i>Città Metropolitana</i> mma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No	
Presenza Scheda D − Emissioni in atm □ Comunicazione o nulla osta di cui (Nulla osta acustico) □ Rinnovo □ Nuova Presenza Scheda E − Impatto acustico □ Autorizzazione all'utilizzo dei fang	nosfera per impianti in derog Soggetto c all'articolo 8, commi 4 o cor Modifica sostanziale Soggetto c thi derivanti dal processo di d	a □ Si □ No competente <i>Città Metropolitana</i> mma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No competente <i>Comune</i>	
Presenza Scheda D − Emissioni in atm □ Comunicazione o nulla osta di cui (Nulla osta acustico) □ Rinnovo □ Nuova Presenza Scheda E − Impatto acustico □ Autorizzazione all'utilizzo dei fang 9 del decreto legislativo 27 gennaio	Soggetto control all'articolo 8, commi 4 o con ☐ Modifica sostanziale Soggetto control all'articolo 8, commi 4 o control all'articolo 8, co	a □ Si □ No competente Città Metropolitana mma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No competente Comune depurazione in agricoltura di cui all'articolo	
Presenza Scheda D − Emissioni in atm □ Comunicazione o nulla osta di cui (Nulla osta acustico) □ Rinnovo □ Nuova Presenza Scheda E − Impatto acustico □ Autorizzazione all'utilizzo dei fang 9 del decreto legislativo 27 gennaio □ Rinnovo □ Nuova	Soggetto control all'articolo 8, commi 4 o con □ Modifica sostanziale Soggetto control derivanti dal processo di de control all'articolo 8, commi 4 o control del processo di de control all'articolo e de control del processo di del processo di de control del processo di del proc	a □ Si □ No competente Città Metropolitana mma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No competente Comune depurazione in agricoltura di cui all'articolo □ Proseguimento senza modifiche	
Presenza Scheda D − Emissioni in atm □ Comunicazione o nulla osta di cui (Nulla osta acustico) □ Rinnovo □ Nuova Presenza Scheda E − Impatto acustico □ Autorizzazione all'utilizzo dei fang 9 del decreto legislativo 27 gennaio □ Rinnovo □ Nuova Presenza Scheda F − Utilizzo fanghi di	Soggetto con all'articolo 8, commi 4 o con all'articolo 8, commi 4 o con all'articolo 8, commi 4 o con soggetto con soggetto con all'articolo 8, commi 4 o con all'articolo 8, commi 4 o con soggetto con soggetto con soggetto con soccodura semplificata delle optocedura semplifi	a □ Si □ No competente Città Metropolitana mma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No competente Comune depurazione in agricoltura di cui all'articolo □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No mpetente Città Metropolitana perazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e	
Presenza Scheda D − Emissioni in atm Comunicazione o nulla osta di cui (Nulla osta acustico) Rinnovo □ Nuova Presenza Scheda E − Impatto acustico Autorizzazione all'utilizzo dei fang 9 del decreto legislativo 27 gennaio □ Rinnovo □ Nuova Presenza Scheda F − Utilizzo fanghi di □ Comunicazioni per l'esercizio in pre	Soggetto con all'articolo 8, commi 4 o con all'articolo 8, commi 4 o con all'articolo 8, commi 4 o con soggetto con soggetto con all'articolo 8, commi 4 o con all'articolo 8, commi 4 o con soggetto con soggetto con soggetto con soccodura semplificata delle optocedura semplifi	a □ Si □ No competente Città Metropolitana mma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No competente Comune depurazione in agricoltura di cui all'articolo □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No mpetente Città Metropolitana perazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e	
Presenza Scheda D − Emissioni in atm Comunicazione o nulla osta di cui (Nulla osta acustico) Rinnovo □ Nuova Presenza Scheda E − Impatto acustico Autorizzazione all'utilizzo dei fang 9 del decreto legislativo 27 gennaio □ Rinnovo □ Nuova Presenza Scheda F − Utilizzo fanghi di □ Comunicazioni per l'esercizio in pri non pericolosi, ai sensi agli articoli	Soggetto control all'articolo 8, commi 4 o control all'articolo 8, commi 4	a □ Si □ No competente Città Metropolitana mma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No competente Comune □ Proseguimento senza modifiche □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No mpetente Città Metropolitana perazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e e 2006, n. 152.	
Presenza Scheda D − Emissioni in atm □ Comunicazione o nulla osta di cui (Nulla osta acustico) □ Rinnovo □ Nuova Presenza Scheda E − Impatto acustico □ Autorizzazione all'utilizzo dei fang 9 del decreto legislativo 27 gennaio □ Rinnovo □ Nuova Presenza Scheda F − Utilizzo fanghi di □ Comunicazioni per l'esercizio in pri non pericolosi, ai sensi agli articoli □ Rinnovo □ Nuova	Soggetto co all'articolo 8, commi 4 o cor all'articolo 8, commi 4 o cor Modifica sostanziale Soggetto co chi derivanti dal processo di do 1992, n. 99. Modifica sostanziale Soggetto co cocedura semplificata delle o 215 e 216 del D. Lgs 3 april Modifica sostanziale i non pericolosi	a □ Si □ No competente Città Metropolitana mma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No competente Comune depurazione in agricoltura di cui all'articolo □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No mpetente Città Metropolitana perazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e e 2006, n. 152. □ Proseguimento senza modifiche	
Presenza Scheda D − Emissioni in atm Comunicazione o nulla osta di cui (Nulla osta acustico) Rinnovo Nuova Presenza Scheda E − Impatto acustico Autorizzazione all'utilizzo dei fang 9 del decreto legislativo 27 gennaio Rinnovo Nuova Presenza Scheda F − Utilizzo fanghi di Comunicazioni per l'esercizio in pri non pericolosi, ai sensi agli articoli Rinnovo Nuova Presenza Scheda G1 − Recupero rifiuti	Soggetto co all'articolo 8, commi 4 o cor all'articolo 8, commi 4 o cor Modifica sostanziale Soggetto co chi derivanti dal processo di di o 1992, n. 99. Modifica sostanziale Soggetto co cocedura semplificata delle o i 215 e 216 del D. Lgs 3 april Modifica sostanziale i non pericolosi ti pericolosi	□ Si □ No competente Città Metropolitana mma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No competente Comune □ Proseguimento senza modifiche □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No mpetente Città Metropolitana perazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e e 2006, n. 152. □ Proseguimento senza modifiche □ Si □ No	

Allegato 2: Documentazione obbligatoria

Istanza/Titolo: Istanza

Modulo: Istanza Generale Autorizzazione Unica Ambientale Firma digitale: Si Firma digitale: Si Allegati obbligatori: Copia del documento d'identità del gestore

> Copia dell'avvenuto versamento degli oneri Firma digitale: No Firma digitale: Si Procura/delega se il soggetto è un intermediario Altri allegati Firma digitale: Si/No

Istanza/Titolo: Autorizzazione allo scarico in fognatura

Soggetto Competente: Comune

Modulo: Scheda A Smaltimento Acque Firma digitale: Si

Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori, se dovuti Firma digitale: No Firma digitale: Si Relazione tecnica sulle acque reflue e sullo scarico

Schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di sca-

rico, fanghi Firma digitale: Si Planimetria generale dell'insediamento con rete fognaria Firma digitale: Si Planimetria impianto di trattamento depurativo Firma digitale: Si Localizzazione dell'insediamento e dei punti di scarico Firma digitale: Si

Firma digitale: Si/No

Firma digitale: Si

Istanza/Titolo: Autorizzazione allo scarico in corpo idrico o su suolo

Altri allegati in relazione al comune

Soggetto Competente: Città Metropolitana Modulo: Scheda A Smaltimento Acque

Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori Firma digitale: No Firma digitale: Si

Relazione tecnica sulle acque reflue e sullo scarico

Schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di sca-

rico, fanghi Firma digitale: Si Firma digitale: Si Planimetria generale dell'insediamento Firma digitale: Si Planimetria impianto di trattamento depurativo Localizzazione dell'insediamento e dei punti di scarico Firma digitale: Si Estremi del nulla osta idraulico Firma digitale: No Firma digitale: No Estremi della concessione demaniale, ove ricorre l'ipotesi

In caso di scarico in canale:

Nulla osta del soggetto titolare del canale Firma digitale: Si/No

In caso di scarico sul suolo

Dichiarazione sull'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare

in corpi idrici superficiali Firma digitale: Si Relazione idrogeologica Firma digitale: Si

Istanza/Titolo: Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di

vegetazione dei frantoi olearie

Soggetto Competente: Città Metropolitana

Modulo: Scheda B Utilizzazione agronomica effluenti Firma digitale: Si Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori se dovuti Firma digitale: No

Relazione tecnica ai sensi dell'allegato 2 del DM 6 luglio

2005 e della disciplina regionale di settore Firma digitale: Si

Istanza/Titolo: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, procedura ordinaria

Soggetto Competente: Città Metropolitana

Modulo: Scheda C – Emissioni in atmosfera per stabilimenti Firma digitale: Si Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori Firma digitale: No

Descrizione sintetica del ciclo produttivo Firma digitale: Si

Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata

nella quale siano individuati (cartografia): Firma digitale: Si a. il perimetro dello stabilimento

b. le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con speci-

fica denominazione (M1, M2...Mn)

c. i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento d. tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con

specifica denominazione (E1, E2...En)

Visura camerale in corso di validità Firma digitale: No

Autocertificazione del possesso del certificato di agibilità e/o altra documentazione in possesso dell'azienda, che attesti le varie concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal comune e/o da altri enti competenti, per la realizzazione degli impianti e

l'esercizio dell'attività stessa Firma digitale: No Certificazione comunale di inesistenza di vincoli Firma digitale: No Ortofoto Firma digitale: No

Istanza/Titolo: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'articolo 272, comma 1, del D. Lgs

152/2006

Soggetto Competente: Città Metropolitana

Modulo: Nessuno. Comunicazione Firma digitale: Si

Allegati obbligatori: Nessuno

Istanza/Titolo: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del D. Lgs

152/2006

Soggetto Competente: Città Metropolitana

Modulo: Scheda D – Emissioni in atmosfera per impianti in deroga Firma digitale: Si Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori Firma digitale: No

Descrizione sintetica del ciclo produttivo Firma digitale: Si

Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata

nella quale siano individuati (cartografia): Firma digitale: Si

a. il perimetro dello stabilimento

b. le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con speci-

fica denominazione (M1, M2...Mn)

c. i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento d. tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con

specifica denominazione (E1, E2...En)

Visura camerale in corso di validità Firma digitale: No

Autocertificazione del possesso del certificato di agibilità e/o altra documentazione in possesso dell'azienda, che attesti le varie concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal comune e/o da altri enti competenti, per la realizzazione degli impianti e

l'esercizio dell'attività stessa Firma digitale: No Certificazione comunale di inesistenza di vincoli Firma digitale: No

Istanza/Titolo: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'articolo 272 del D. Lgs 152/2006

Soggetto Competente: Città Metropolitana

Modulo: Scheda E – Impatto acustico Firma digitale: Si Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori, se dovuti Firma digitale: No

Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in

Acustica Ambientale Firma digitale: Si

Istanza/Titolo: Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

Soggetto Competente: Città Metropolitana

Modulo: Scheda F – Utilizzo fanghi da depurazione Firma digitale: Si Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori, se dovuti Firma digitale: No

Relazione tecnica sulla produzione e tipologia dei fanghi, sugli impianti di stoccaggio e sui dati tecnici di identifica-

zione dei terreni e delle colture Firma digitale: Si

Relazione contenente evidenza di vincoli di tipo pedologico,

urbanistico, paesaggistico ed ambientale Firma digitale: Si

Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi

Titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione di comune, foglio, mappale

Estratti di mappa dei terreni sui quali è previsto l'utilizzo agricolo dei fanghi

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibi-

lità dei sistemi di stoccaggio Firma digitale: Si Analisi dei terreni Firma digitale: No Analisi dei fanghi Firma digitale: No

Istanza/Titolo: comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata delle operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, ai sensi agli articoli 215 (Autosmaltimento) e 216 (Operazioni di recupero) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Soggetto Competente: Città Metropolitana

Modulo: Scheda G1 – Recupero rifiuti pericolosi
Allegati obbligatori: Pagamento oneri istruttori Firma digitale: No

Relazione tecnica

Relazione tecnica sull'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell'allegato 2 del d.m. 05/02/1998

Planimetria dell'impianto riportante le strutture, le pavimentazioni e le aree deputate a deposito, movimentazione e tratta-

mento dei rifiuti, i depositi dei prodotti di recupero, nonché il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche e reflui,

Mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla presente comunicazione

Autocertificazione relativa alla compatibilità dell'attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti Dichiarazione di conformità della caldaia al d.m. 05/02/1998 rilasciata dal costruttore o dal tecnico (solo per l'attività di

recupero energetico R1). Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione che l'impianto è in grado di registrare i dati di monitoraggio in continuo, laddove questo è previsto (recupero ambientale) Copia autorizzazione/approvazione del

progetto di recupero ambientale da parte della competente autorità

(recupero ambientale) Studio di compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche con l'area da recuperare

(recupero ambientale) Risultati del test di cessione (qualora specificatamente previsto dal D.M. 05/02/1998)

Visura camerale in corso di validità

Autocertificazione del possesso del certificato di agibilità e/o altra documentazione in possesso dell'azienda, che attesti le varie concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal comune e/o da altri enti competenti, per la realizzazione degli impianti e l'esercizio dell'attività stessa

Certificazione comunale di inesistenza di vincoli Ortofoto i iiiia digitale. 130

Firma digitale: No

Firma digitale: No

Firma digitale: No

Firma digitale: Si

Firma digitale: Si

Firma digitale: No

Firma digitale: Si

Firma digitale: Si

Firma digitale: No

Firma digitale: Si

Firma digitale: No Firma digitale: No

Firma digitale: No Firma digitale: No Firma digitale: No